

FPA

FONDO PENSIONE AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE

Iscritto alla I Sez. Speciale Fondi Pensione Preesistenti dell'Albo tenuto dalla
COVIP con il n. 1084 - Istituito in Italia



Via del Tritone, 46 - 00187 ROMA



+39 066976431



fondopensioneagenti@fonage.it
fondopensioneagenti@legalmail.it



www.fonage.it

Informativa al pubblico sulla sostenibilità

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26/03/2025



“Informativa sulla sostenibilità”

In linea con quanto stabilito dalle Istruzioni di vigilanza della Covip in materia di trasparenza, i fondi pensione sono tenuti a pubblicare sul proprio sito *web* (area pubblica) le informazioni, previste sia dal Regolamento (UE) 2019/2088 (di seguito “Regolamento *Disclosure*”) che dalla specifica normativa di attuazione, relative ai prodotti che promuovono caratteristiche ambientali, sociali e di *governance* o che hanno come obiettivo investimenti sostenibili, nonché le informazioni sulle politiche di integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali riguardanti gli investimenti ed, infine, sugli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

Premessa normativa e definizioni

Il Regolamento *Disclosure*, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/852, ha stabilito norme comuni, valide a livello europeo, sulle informazioni relative alla sostenibilità applicabili ai “*partecipanti ai mercati finanziari*” tra cui rientrano anche gli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP).

La Direttiva (UE) 2016/2341 (c.d. IORP II) si era già espressa in tema di informazioni da rendere ai potenziali aderenti, agli aderenti ed ai beneficiari delle forme pensionistiche complementari.

Con Deliberazione del 22 dicembre 2020, la Covip ha dettato le “*Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza*” stabilendo le modalità per fornire al pubblico le predette informazioni, sulla promozione delle caratteristiche ambientali e/o sociali e degli investimenti sostenibili, nonché le informazioni sull’integrazione dei rischi di sostenibilità e sugli effetti negativi delle scelte di investimento sui fattori di sostenibilità.

Successivamente, con l’emanazione del Regolamento (UE) 2022/1288 del 6 aprile 2022 (di seguito, “Regolamento delegato”) e dei relativi allegati (da I a V), sono state dettate disposizioni che specificano il contenuto, la metodologia e la presentazione degli *standard* tecnici da utilizzare per l’applicazione del Regolamento *Disclosure*, in vigore dal 1° gennaio 2023, che richiedono di dichiarare la presa in considerazione (ovvero la mancata presa in considerazione) dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, nonché di comunicare con riguardo ai prodotti pensionistici la promozione (ovvero la mancata promozione) delle caratteristiche ambientali, sociali e di governo societario ed, altresì, l’obiettivo (ovvero il mancato obiettivo) degli investimenti sostenibili.

I fondi pensione devono, inoltre, comunicare, in sintesi, le informazioni su come la propria Politica di remunerazione sia coerente con l’integrazione dei rischi di sostenibilità.

Al fine di agevolare l’attività di ricognizione la Covip, con Circolare n. 5910/2022 del 21 dicembre 2022, ha trasmesso ai fondi pensione le linee guida da adottare per ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

Per una più facile lettura della presente Informativa si riportano, di seguito, le definizioni di “*partecipante ai mercati finanziari*”, “*prodotto finanziario*”, “*investimento sostenibile*”, “*rischio di sostenibilità*” e “*fattori di sostenibilità*” così come indicati all’art. 2 del Regolamento *Disclosure*.

- Partecipante ai mercati finanziari: ai sensi del comma 1, lettera *d*), è classificato quale partecipante ai mercati finanziari anche il creatore di un prodotto pensionistico;
- Prodotto finanziario: ai sensi del comma 12, lettera *d*), è qualificato quale prodotto finanziario anche il prodotto pensionistico;
- Investimento sostenibile: ai sensi del comma 17, l'investimento è sostenibile se mirato ad *“un'attività economica che contribuisce ad un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l'impiego di energia, l'impiego di energie rinnovabili, l'utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l'uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l'impatto sulla biodiversità e l'economia circolare o un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l'integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali”*.
- Rischio di sostenibilità: ai sensi del comma 22, il rischio di sostenibilità si concretizza in un *“evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governo societario che, se si verificasse, potrebbe provocare una significativa conseguenza negativa (effettivo o potenziale) sul valore dell'investimento”*.
- Fattori di sostenibilità: ai sensi del comma 24, sono fattori che riguardano *“le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva”*.

I criteri utilizzati per misurare la sostenibilità degli investimenti sono anche detti fattori “ESG” dall'acronimo di *“Environmental, Social and Governance”*.

Informazioni sulla promozione delle caratteristiche ambientali e/o sociali e degli investimenti sostenibili

Il Regolamento delegato specifica le informazioni da fornire sul prodotto e da pubblicare sul sito web in linea con quanto previsto dall'art. 10, paragrafo 1, del Regolamento *Disclosure*. In particolare, l'art. 8 del Regolamento *Disclosure* detta le specifiche informazioni da riportare sui prodotti che promuovono le caratteristiche ambientali e/o sociali e l'art. 9 detta le informazioni sui prodotti che hanno come obiettivo gli investimenti sostenibili.

In base a quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento (UE) 2020/852 secondo cui, *Se un prodotto finanziario - che nella fattispecie dei fondi pensione risulta essere identificato con il prodotto pensionistico - non è soggetto all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9, paragrafi 1, 2 o 3, del Regolamento Disclosure, le informazioni da comunicare in conformità della normativa settoriale devono essere accompagnate dalla seguente dichiarazione “gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili”*, il Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di

Assicurazione (di seguito “FPA”) dichiara che gli investimenti sottostanti il presente prodotto pensionistico non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili.

FPA, nella definizione della propria *policy* di investimento, illustrata in dettaglio nel Documento sulla politica di investimento ed in Nota informativa, cui si rimanda, non adotta allo stato attuale una politica attiva di promozione delle caratteristiche ambientali e/o sociali e degli investimenti sostenibili.

Tuttavia, sempre con maggior frequenza, al termine del processo di *asset selection* viene adottato un approccio *best in class* tra gli strumenti ritenuti assimilabili dal punto di vista rischio rendimento privilegiando quelli a più elevato score “ESG”.

Inoltre, al fine di assicurare il rispetto del divieto di finanziamento previsto dalla Legge del 9 dicembre 2021, n. 220 rubricata: “*Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo*”, FPA ha stabilito di adottare due elenchi pubblici contenenti l’indicazione di società che producono mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo da consultare preventivamente, al fine di valutare la possibilità di effettuare un investimento. FPA, pertanto, verifica la conformità degli investimenti in relazione alla suddetta normativa mediante la consultazione di tali elenchi pubblici. La consultazione degli elenchi è effettuata sia *ex ante*, per evitare che le società che svolgono attività vietate siano incluse nei portafogli di investimento del Fondo, che *ex post* per dismettere eventuali investimenti in società che nel frattempo siano state incluse in predetti elenchi.

Informazioni sulle politiche di integrazione dei rischi di sostenibilità

L’art. 3 del Regolamento *Disclosure* prevede che i partecipanti ai mercati finanziari pubblichino sui loro siti *web* informazioni sulle politiche di integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi decisionali relativi agli investimenti.

FPA, nonostante abbia dichiarato di non essersi dotato, allo stato, di una *policy* relativa all’implementazione di criteri “ESG” all’interno del processo d’investimento ha progressivamente strutturato delle procedure per la mappatura ed il monitoraggio dei rischi di sostenibilità e, quindi, l’integrazione degli stessi nell’ambito dell’attività di gestione dei rischi, così come formalizzato nella Politica di gestione dei rischi adottata in conformità alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/2341.

Dalle analisi effettuate, volte ad individuare lo *score* medio “ESG” del portafoglio di investimenti è attualmente emersa un’esposizione della gestione finanziaria ai rischi “ESG” coerente con le soglie di *risk appetite* individuate dal Fondo.

Informazioni sulla mancata considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità

L’art.4 del Regolamento *Disclosure* prevede che i partecipanti ai mercati finanziari pubblichino annualmente sui loro siti *web* le informazioni sulla considerazione - o sulla mancata considerazione - dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

FPA nella presente informativa dichiara di non adottare una *policy* “ESG” ed ai sensi dell’art. 4, lett. *b*) del Regolamento *Disclosure* ed evidenzia di non valutare gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità per le motivazioni di seguito riportate:

- la facoltà, per le entità con meno di 500 dipendenti, di non tener conto dei PAI (Principal Adverse Impact);
- l’aver adottato il principio *best in class* al termine del processo di selezione dei prodotti da inserire in portafoglio costituisce per il Fondo di per sé una azione mitigante rispetto al non considerare gli eventuali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità;
- la circostanza che gli investimenti di FPA riguardano principalmente società presenti nei mercati regolamentati e che, di conseguenza, sono soggette tendenzialmente a mantenere elevati standard qualitativi anche dal punto di vista dei fattori “ESG”.

Informazioni sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nella Politica di remunerazione

L’art. 5 del Regolamento *Disclosure* prevede che i partecipanti ai mercati finanziari includano nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come tali politiche siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e pubblichino tali informazioni sui loro siti *web*.

Nell’attuale disciplina di autoregolamentazione, in tema di remunerazione, non avendo FPA adottato una *policy* “ESG”, non sono previste componenti variabili legate al raggiungimento di obiettivi “ESG” nella gestione delle risorse.



Il presente documento è pubblicato all’interno della Sezione “Informativa sulla sostenibilità” del sito *web* www.fonage.it.

